

COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

* * *

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO

Sottoscritto in data 17 /11/2016

Le delegazioni trattanti hanno sottoscritto la preintesa del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato, parte economica anno 2016, contenente l'utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 nonché i criteri per l'erogazione dei compensi per le attività svolte dai tecnici per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, in data 8.11.2015

L' ipotesi di contratto decentrato integrativo è stata trasmessa in data 8 novembre 2016, unitamente alle relazioni illustrativa ed economico-finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti, che ha espresso parere positivo in data 16 novembre 2016.

La Giunta Comunale , con deliberazione n. 225 del 16.11.2016, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto stesso.

Nei 5 giorni successivi, il presente contratto unitamente alle relazioni illustrativa ed economico- finanziaria sarà trasmesso dall'ente in forma telematica all'ARAN ed al CNEL.

Il presente contratto, unitamente alle relazioni illustrativa ed economico finanziaria, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente entro la data di trasmissione di cui al punto precedente.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nelle persone di:

Segretario Comunale e	
Presidente	
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli	
Vice Segretario	
Dott. Massimo Cimbelli	
Responsabile Area Contabile	
Bilanci Servizio Risorse umane	
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli	

R.S.U., nelle persone di:

-	Michele Capoccia	
-	Giuliano Sfascia	
-	Francesca Bonomi	
-	Paolo Biscarini	
-	Lorena Rossi	

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di:

-	Patrizia Mancini	- FP C.G.I.L.	
-	Massimiliano Speranzini	- FP C.I.S.L.	
-	Maurizio Molinari	- FP U.I.L.	
-	Giampiero Properzi	- CSA	

Contratto Collettivo decentrato Integrativo, parte economica 2016 e criteri per l'erogazione dei compensi per le attività svolte dai tecnici per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014

Premesso che ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1.4.1999 e s.m.i. in ciascun ente le parti stipulano il Contratto collettivo decentarto Integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art 17 del CCNL 1.4.1999, sono altresì definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17 (utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 17.12.2015 si è provveduto all'approvazione del "Contratto Collettivo Integrativo decentrato 2015-2017", sottoscritto in data 21.12.2015, contenente altresì i criteri per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Con determinazione del Responsabile di Settore nr. 426 Del 12.7.2016 si è provveduto alla determinazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2016, ammontante complessivamente ad euro 362.885,58 di cui 283.591,96 parte fissa ed Euro 79.293,62 parte variabile.

Le risorse variabili sono state integrate, in base alle direttive fornite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.116 del 26.5.2016, con le seguenti somme:

- l'integrazione facoltativa dell'1,2% del monte salari 1997 (€ 21.974,76), ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999, destinando le somme alla realizzazione del progetto di rilevanza strategica, coinvolgente l'intera struttura comunale, riguardante l'attivazione del seguente progetto: "Mappatura dei Processi e definizione delle Misure per contrastare il rischio corruzione per l' Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2016-2018" disposto con Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 26.5.2016 ed in merito al quale il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole.
- L' avanzo fondo lavoro straordinario anno 2015 pari a € euro 9.945,45: cap 50/355 imp. 769 (ex136/2015) oneri diretti.

In merito al corretto utilizzo di questo risparmio si fa riferimento al parere della Ragionerai Generale dello Stato n. 0081510 del 13 luglio 2011. Esso ci dice testualmente che queste somme "costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, ancorché non utilizzate. Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9 comma 2 bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore".

Tale parere raccomanda inoltre di non considerare queste risorse sia "nei relativi conteggi sia con riferimento alla quantificazione del limite del 2010 sia con riferimento alla quantificazione dell'ammontare del Fondo anno corrente a confronto con quel limite"

Medesimo parere è stato espresso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con parere n. 58 del 21.7.2011.

- tra le risorse variabili risultano presenti le seguenti ulteriori risorse nell'ambito dell'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL 1.4.1999:
 - incentivo recupero ICI euro EURO 11.958,00 Determinato con atto di Giunta n. 111 del 19/5/2016
 - Incentivo progettazione
 Costituzione fondo per la progettazione e l'innovazione per l'anno 2016, di cui all'articolo 93, Comma 7 Bis E Ss., del Decreto Legislativo 12/04/2006, N. 163, per un importo pari a € 35.415,41

Con la stessa determinazione n. nr. 426 Del 12.7.2016 si dava atto che con determinazione del Responsabile n. 371 del 27/5/2015 si è provveduto all'applicazione della sanatoria al fondo risorse decentrate di cui all'art. 4 del d.l. 16/2014, convertito in legge 68/2014, e con deliberazione di Giunta n. 81 del 28/5/2015 si è provveduto all'approvazione del piano triennale di razionalizzazione delle spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2 del d.l. 16 citato, superando in tal modo i rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota ultima prot. n. 15513 del 2/3/2015, acquisita al protocollo dell'ente al n. 5777.

Il comma 236 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) dispone che:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fomite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

La stessa circolare segnale inoltre "la necessità di tener conto anche delle indicazioni di cui alla circolare n.12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

In particolare per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

Come evidenziato nella determinazione dirigenziale n. 426, dall'applicazione della suddetta normativa non deriva alcuna riduzione del Fondo semprechè si realizzino le condizioni di assunzione programmate negli atti di riferimento.

La determinazione puntuale della necessità di riduzione del Fondo sarà pertanto verificabile a consuntivo con la "verifica finale dell'effettivo andamento"

Tutto ciò premesso le parti

APPROVANO

- 1- il Contratto Collettivo Integrativo decentrato, parte economica 2016 contenente l'utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2016. allegato 1
- 2- I criteri per l'erogazione dei compensi per le attività svolte dai tecnici per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014. allegato 2

ALLEGATO 1- Utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2016

ART.17 CCNL 1.4.1999 - IMPIEGO FONDO	ANNO	2016		
			= =	
FONDO PRODUTTIVITA' 2014		FISSE 283.591,96	79293,62	362.885,58
LED CORRISPOSTO AL 1.1.2006				,
PROGRESSIONE ECONOMICA				
ORIZZONTALE ANNO 2000				
PROGRESSIONE ECONOMICA				
ORIZZONTALE ANNO 2003				
PROGRESSIONE ECONOMICA				
ORIZZONTALE ANNO 2005				
PROGRESSIONE 2008+2015		108.148,00		
INDENNITA' DI COMPARTO		30.000,00		
INDENNITA' ART.17 CCNL 1.4.99 LETT. D		18.234,00		
- indennità di turno e turno festivo personale	13000	10.204,00		
personale vigilanza urbana	.0000			
indennità di reperibilità personale ufficio anagrafe	750			
- indennità di maneggio valori	484			
- indennità personale educativo asilo nido	4000			
INDENNITA' DI DISAGIO		0		
ART. 17 CCNL 1.4.99, LETT. E				
- ufficio anagrafe	0			
INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART 17 CCNL 1.4.99 , LETT i)		1.200,00		
anagrafe stato civile (n. 4)	1200			
LETTERA K.		35.415,41	L.109/94	
		11.958,00	Uf. Tributi -ici	
SOMME DESTINATE ALTA PROFESSION.		0		
totale			204.955,41	
DDODLITTIVITA!			120 070 55	
PRODUTTIVITA'			138.978,55	
INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ART.17, LETT F - CCNL 1.4.1999			18.951,62	
totale			362.885,58	

ALLEGATO 2- Incentivo Progettazione

Il DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 ha apportato delle sostanziali modifiche alla materia che possono essere sintetizzate come segue:

- i commi 5 e 6 dell'articolo 92 D.Lgs. n. 163/2006_sono stati eliminati e sono state inserite nello stesso articolo nuove disposizioni che mettono in rilievo le particolarità dei lavori e l'effettivo coinvolgimento del personale degli enti nei processi elaborativi dei progetti.
- Si prevede infatti che le amministrazioni definiscono con regolamento la quota effettiva, entro un massimo del 2% dell'importo a base di gara di ogni opera pubblica o lavoro, per alimentare un fondo per la progettazione e l'innovazione. Le risorse da ricondurre al fondo dovranno essere differenziate in relazione al livello di importanza e di difficoltà progettuale dei lavori. Le risorse del fondo saranno poi ripartite per una percentuale dell'80%, per ciascuna opera (ad esclusione di quelle manutentive), tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della relazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
- I criteri del riparto dovranno essere definiti in sede di contrattazione decentrata e nel regolamento dell'amministrazione, che dovrà tener conto delle responsabilità inerenti le specifiche prestazioni professionali da svolgere.
- E' da sottolineare che le risorse del fondo saranno ridotte in caso aumentino i tempi e i costi dell'opera.
- Il restante 20% del fondo è destinato all'acquisizione di beni e servizi finalizzati a sostenere innovazione tecnologica ed implementazione delle banche dati per il controllo dell'efficienza della spesa.

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10 dello scorso 23 marzo ha risolto, in chiave restrittiva, i contrasti interpretativi sorti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti a seguito della esclusione contenuta nel nuovo testo dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006 per come modificato dal DL n. 90/2014, affermando il principio di diritto, impegnativo per tutte le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile: "la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7 ter, D.Lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal D.L. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, è nel senso dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria".

La citata deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti afferma gli ulteriori seguenti principi: 1) "Il riconoscimento dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l'intera attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente".

- 2) "La nozione di "collaboratori" di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità di norma tecniche all'uopo individuate in sede di costituzione dell'apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati".
- 3) "Gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata".

Alla luce di quanto premesso si approvano i seguenti criteri di riparto delle risorse, contenuti nel regolamento dell'Amministrazione:

Art 5. Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati:
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo;
- d) i collaboratori tecnici ed amministrativi che partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile dell'Area preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
- 2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile dell'Area competente, secondo le percentuali stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della natura delle attività.
- 3. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
- a) il responsabile del procedimento: 30%;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: 30%;
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo: 15%
- d) i collaboratori tecnici ed amministrativi che partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento: 25%.
- 4. In forza del comma 7 ter dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di cui sopra, in quanto affidate a personale esterno agli organi dell'amministrazione comunale, costituiscono economie.

Art 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

- 1. Con riferimento al comma 3 punto b) del precedente art. 5, qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
- 2. Nello specifico, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, l'importo dell'incentivo sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni:

□ □ progetto p	reliminare 30%
□ □ progetto c	lefinitivo 40%;
□ □ progetto e	esecutivo 30%.

3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

Art 7. Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

1. Ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'ufficio urbanistica comunale, confluisce nel fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento. La quota accantonata viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

- 2. Il R.U.P. definisce preventivamente il gruppo di lavoro, interno o esterno al proprio settore, sentiti i Responsabili dei Settori interessati.
- 3. Qualora i piani siano redatti da professionisti esterni e all'ufficio comunale competa esclusivamente l'attività di supporto con fornitura dati, controllo, redazione degli atti e delle fasi preliminari previste dalla L.R. 11/2005 la percentuale spettante viene ridotta al 15%.

Art 8. Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

□ □ il 80% a chi ha predisposto gli elaborati di piano e ai collaboratori.

- 1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal consiglio comunale, con le seguenti modalità:
 □□il 20% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
- 2. La ripartizione avviene a cura del responsabile del Servizio in base alla partecipazione di ogni singolo addetto alla redazione del progetto o degli atti.
- 3. Con il piano delle risorse e degli obiettivi o con successive deliberazioni di affidamento delle risorse viene individuato il soggetto che dovrà svolgere l'attività di pianificazione.
- 4. Con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica sono designati, tenuto conto delle necessità organizzative dell'ufficio, i soggetti che devono prestare l'attività di collaborazione.
- 5. Il Fondo, per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto in parte a seguito dell'adozione ed in parte in seguito all'approvazione del piano, con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.